



## **LA CORTE AMMETTE LA PROGRESSIVITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ALL'ADDIZIONALE IRPEF. AL VIA IL «VOTO CON I PIEDI»?**

(Nota a Corte cost., Sent n. 2/2006\*)

di

Fabrizia Covino

(*Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico, Università "La Sapienza" di Roma*)

6 aprile 2006

1. La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 7, della L. R. Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF e di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) e dell'annessa tabella A: la prima, in riferimento ai soli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.; la seconda, in riferimento anche agli artt. 3, 16, 41, 53 e 120 Cost.<sup>1</sup>.

La prima questione riguarda la previsione, per l'anno 2003, di un'addizionale regionale all'IRPEF pari a quella determinata per il 2002, con un importo superiore all'1,4 % del reddito imponibile. Il superamento della soglia del 1,4 % rappresenta una misura eccezionale valida solo per il 2002, stabilita dall'art. 4, comma 3-*bis* del d. l. 347/2001, convertito con modificazioni dall'art. 1, L. 405/2001. Nella prospettiva del giudice *a quo*, pertanto, la definizione della medesima aliquota anche per l'anno 2003 violerebbe la norma che pone il divieto generale di superare il limite dell'1,4 % nella determinazione dell'addizionale: si tratta dell'art. 50, comma 3, del d. lgs. 446/1997, così come modificato dal d. lgs. 56/2000<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il giudizio è stato promosso con ordinanza depositata il 18 marzo 2005, iscritta al n. 270 del registro delle ordinanze 2005 e pubblicata nella G. U. n. 21 s. spec., 2005.

\* Nota destinata alla pubblicazione su *Giurisprudenza Italiana*.

<sup>2</sup> La disposizione in esame prevede che le regioni godono di un'aliquota minima pari allo 0,9 % e hanno la possibilità di innalzarla fino all'1,4 % con apposito regolamento regionale. La L. finanziaria statale per il 2002,

Come viene in evidenza nella seconda delle questioni sollevate, la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe colpire le medesime norme della legge regionale, nella parte in cui prevedono la corresponsione dell'addizionale IRPEF attraverso quattro aliquote progressive.

Per il giudice rimettente, infatti, la previsione di aliquote progressive risulterebbe illegittima, in quanto in contrasto con il riferimento ad un'unica aliquota contenuto nell'art. 50, del d. lgs. 446/1997. Poiché l'IRPEF ha già una struttura fortemente frazionata, sembrerebbe inopportuno dare luogo ad un'ulteriore progressività dell'aliquota su base regionale. Questa eventualità pregiudicherebbe «i principi di equità e ragionevolezza che debbono improntare il sistema tributario, creando (...) una grave disparità di trattamento tributario tra i cittadini residenti nella Regione Marche e quelli residenti in altre Regioni»<sup>3</sup>.

2. La Corte costituzionale dichiara la non fondatezza delle questioni per l'errata interpretazione delle disposizioni da parte del giudice rimettente.

Nel primo caso, infatti, la q. l. c. deriva da un'errata interpretazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) che aveva sospeso, in via temporanea, gli aumenti all'addizionale regionale all'IRPEF, qualora non fossero stati confermativi delle aliquote del 2002 e ove deliberati dopo il 29 settembre 2002.

Secondo il giudice costituzionale non è censurabile la disposizione della L. regionale che prevede che l'addizionale IRPEF per l'anno 2003 debba avere un importo identico a quello stabilito nel 2002, anche se essa supera la soglia dell'1,4 %. Come sottolineato dalla Corte, infatti, il rimettente non ha tenuto conto della prospettiva del legislatore statale sottesa all'art. 3, comma 1, lett. a). Esso, infatti, con la disposizione in esame, intendeva perseguire un duplice obiettivo: da un lato evitare la maggiore pressione fiscale dell'IRPEF e dell'IRAP, fino al raggiungimento di un accordo sulla definizione del federalismo fiscale da parte della Conferenza unificata; dall'altro, il mantenimento dello stesso livello di addizionali legittimamente stabilite dalle regioni per l'anno 2002.

L'art. 3, comma 1, lett. a), della L. 289/2002 prevede la sospensione dei soli aumenti delle addizionali all'IRPEF «deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002». Le disposizioni della L. regionale, pertanto, non appaiono in contrasto con la normativa statale limitativa della sfera d'azione

---

integrando l'art. 50 del d. lgs. 56/2000, ha inoltre stabilito che con legge regionale si può arrivare addirittura a superare il limite dell'1,4 %.

<sup>3</sup> Sent. 2/2006, *Cons. Dir.* 1.2.

regionale, poiché la legge è stata approvata anteriormente al 29 settembre 2002, oltre ad essere confermativa delle aliquote in vigore nel 2002<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda la seconda questione, forma oggetto di errata interpretazione l'art. 50 del d. lgs. 446/97. Il rilievo muove dall'utilizzo, da parte del legislatore, del termine «aliquota» al singolare e senza ulteriori specificazioni. Nell'ottica del giudice a *quo* simile indicazione darebbe al legislatore regionale soltanto la possibilità di prevedere aliquote di tipo «proporzionale» e non, invece, di tipo «progressivo», crescenti, cioè, in base al reddito.

Ai fini della dichiarazione di non fondatezza di questa seconda questione, la Corte si basa su un assunto più volte confermato dalla propria giurisprudenza. Si tratta del principio per cui la progressività dei tributi, cui si riferisce espressamente l'art. 53, 2° comma, Cost., riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non i singoli tributi<sup>5</sup>. In questo modo viene negata l'esistenza di una riserva esclusiva dello Stato sulla progressività dei tributi stabilendo al contrario, come fa la Corte nella sentenza in epigrafe, che «la progressività è principio che deve informare l'intero sistema tributario ed è quindi legittimo che anche le Regioni, nell'esercizio del loro autonomo potere di imposizione, improntino il prelievo a criteri di progressività»<sup>6</sup>. In quest'ottica, appare legittima la previsione di regimi diversi di imposizione fiscale che, come tali, non violano il disposto costituzionale, anche se permane il possibile sindacato di ragionevolezza della legislazione regionale da parte delle Corte costituzionale per valutare l'applicazione corretta del principio in questione. Nel caso di specie, comunque, la disposizione legislativa regionale, volta a variare le aliquote, non configura la fattispecie dell'ingiustificata disparità di trattamento tributario nelle diverse regioni.

La previsione di un trattamento differenziato tra contribuenti residenti in regioni diverse, pur in presenza di uno stesso reddito imponibile, quindi, non pregiudica il rispetto dei principi di equità e di ragionevolezza; al contrario, costituisce la necessaria conseguenza, «non già della progressività dell'addizionale, ma dell'esercizio dell'autonomo potere degli enti territoriali di prevedere liberamente – entro i limiti stabiliti dalla legge statale – aliquote

---

<sup>4</sup> Evidenzia la compressione subita dalle regioni nell'utilizzo dell'addizionale all'IRPEF attraverso le leggi finanziarie 2003 e 2004, PIN, *Le politiche tributarie regionali: una dimostrazione d'inventiva in spazi angusti*, in *Regioni*, 2005, 920 segg., che evidenzia altresì, come la L. finanziaria per il 2005 abbia previsto una deroga al blocco, finalizzata unicamente a ridurre gli squilibri finanziari nel settore sanitario regionale.

<sup>5</sup> Cfr. sul punto C. cost., 12/1960, in *Giur. Cost.*, 1960, 1-2, 113 segg.; 30/1964, in *Giur. Cost.*, 1964-1-2, 250 segg.; 128/1966, in *Giur. Cost.*, 1966, 5-6, 1741 segg.; 23/1968, in *Giur. Cost.*, 1968, 2, 425 segg.; 159/1985, in *Giur. Cost.*, I, 1985, 1136 segg., con nota di A. PACE, *L'assoluzione del legislatore capriccioso*, ivi, 1147 segg. Sul principio della progressività cfr. BATISTONI FERRARA, *Art. 53 in Commentario alla Costituzione*, diretto da Scialoja e continuato da Pizzorusso, Zanichelli - Foro it., Bologna – Roma, 1994, spec. 44 segg.; VERNONI, *Sui limiti del principio costituzionale della progressività*, in *Arch. Fin.*, 1963, 247 segg.; GRECO, *Capacità contributiva e progressività*, in *Giur. it.*, 1955, I, 391 segg.; CHIAPPETTI, *Efficacia del principio della progressività*, in *Giur. it.*, 1967, I, 754; FORTE, *Il problema della progressività*, in *Riv. dir. fin.*, 1952, 304 segg.

<sup>6</sup> *Cons. Dir.*, 4.2.

anche non progressive della stessa addizionale che possono risultare tra loro diverse»<sup>7</sup>. In definitiva, ferma restando la natura statale dell'addizionale regionale, la definizione progressiva delle aliquote costituisce legittimo spazio di esplicazione dell'autonomia impositiva regionale<sup>8</sup>.

3. Come si è anticipato nel paragrafo precedente, la scelta sulla progressività delle aliquote da parte del legislatore regionale comporta l'eventualità di prevedere una diversità di trattamento tra contribuenti di regioni diverse, nonostante uno stesso reddito imponibile, senza per ciò dare luogo ad un esercizio della potestà impositiva arbitrario e illegittimo da parte del livello di governo regionale. In altre parole, l'impiego della progressività delle aliquote costituisce uno dei modi possibili di esplicarsi dell'autonomia finanziaria territoriale.

Questo assunto, al di là della questione tecnica sottoposta alla Corte, pone una serie di problematiche che pare opportuno esaminare. Esso, infatti, prefigura uno schema delle relazioni intergovernative finanziarie, potenzialmente improntato alla competitività, che va integrato con le indicazioni in tal senso provenienti, secondo una parte della dottrina, dalla lettura dell'art. 119 Cost.<sup>9</sup>.

Tra le disposizioni da indagare è opportuno richiamare, in primo luogo, il margine di autonomia finanziaria più ampio delle regioni e degli enti territoriali i quali, come è noto, «stabiliscono e applicano tributi propri»<sup>10</sup>. In secondo luogo, bisogna riferirsi al regime delle compartecipazioni che integrano le risorse territoriali secondo un criterio, fissato dalla

---

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> Come è stato più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, il tributo è stato istituito e disciplinato dalla legislazione statale (art. 50 d. lgs. 446/1997), pertanto, anche se il gettito defluisce nelle casse regionali costituisce un tributo statale e non regionale (sentt. nn. 296, 297 e 311/2003; 381/2004). Sul punto cfr. già le osservazioni di GALLO, *La nuova disciplina costituzionale della finanza. Problemi e prospettive*, in [www.issirfa.cnr.it](http://www.issirfa.cnr.it) del gennaio 2005, 2-3.

Come emerge dall'analisi della dottrina, a seguito dei blocchi operati dalle LL. finanziarie degli ultimi anni, l'intervento regionale in materia di addizionale IRPEF non è stato, in realtà, molto utilizzato. Per una disamina dei diversi interventi da parte delle regioni e sulle scelte relative al mantenimento di un'aliquota unica, come nel caso della Calabria e del Molise per ogni fascia di reddito, ovvero, sulla scelta di dare luogo ad una forte progressività, come nel caso delle Marche, cfr. l'analisi di PIN, *Le politiche*, cit., 921, segg.

<sup>9</sup> Sulle potenzialità competitive del modello di relazioni intergovernative finanziarie cfr. l'analisi di GALLO, *Prime osservazioni*, cit., 585 ss.

<sup>10</sup> Secondo l'art. 119, 2° comma, Cost. La facoltà di stabilire tributi propri, come è noto, è mitigata dalla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., in materia di prestazioni patrimoniali che impone alla legge statale di definire alcuni elementi dell'imposta, quali la base imponibile, il presupposto, la fissazione delle aliquote o, almeno, il limite minimo e massimo entro il quale l'ente territoriale può intervenire. Sull'elasticità della riserva di cui all'art. 23 Cost. che deve contemplare non solo l'intervento statale ma anche quello regionale, pena l'esclusione della potestà normativa tributaria della Regione, cfr. C. cost., sent. 64/1965, in *Giur. Cost.*, 1965, 3-4, 788 segg. Adesivamente, GALLO, *Prime osservazioni sul nuovo art.119 della Costituzione*, in *Regioni*, 2002, 585 ss., ma già v. DE MITA, *Autonomia tributaria e potestà tributaria delle regioni a statuto ordinario*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1963, 506 ss. *Contra*, AMATUCCI, *Autonomia finanziaria e tributaria*, in *Enc. dir.*, IV, 2002, 1 ss., che, sulla scorta delle posizioni di S. CASSESE, *Il finanziamento delle regioni. Aspetti costituzionali*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1963, 324 ss., propende per una tesi più restrittiva.

Costituzione, rappresentato da una percentuale dell'ammontare delle risorse che si ricavano dal territorio di ciascun ente. Il criterio territoriale, in altre parole, prefigura una logica di diversificazione delle entrate che, essendo ancorate al territorio, non confluiscono più nel fondo perequativo, come è finora avvenuto, ma convergono là dove il gettito è prodotto<sup>11</sup>. Da ciò deriva che l'ammontare della compartecipazione al tributo dello Stato, che ritorna sul territorio, è direttamente proporzionale alla quantità di gettito prodotto<sup>12</sup>. La natura delle compartecipazioni, così, non è quella di ripianare le differenze, ma di conformarsi alla situazione economica esistente.

In terzo luogo, deve aggiungersi una riflessione sulle regole della perequazione. I criteri redistributivi fissati dalla Costituzione, infatti, sembrano essere più stringenti nel finanziamento delle disparità economiche. Viene superato il generico principio del «bisogno», come misura del trasferimento delle risorse che appare un criterio troppo ampio e arbitrario, mentre si privilegia l'indicatore dell'effettiva «capacità fiscale per abitante»<sup>13</sup>. La finalità della disposizione è quella di introdurre dei meccanismi per razionalizzare l'impiego e il reperimento delle risorse, ma resta aperta la questione se l'obiettivo della perequazione è quello di colmare del tutto, o solo in parte, le disparità<sup>14</sup>.

Lo scenario così prefigurato va inserito nel contesto più generale delle politiche di contenimento della spesa pubblica e della pressione fiscale, ad opera del centro, con le possibili ripercussioni sull'erogazione dei servizi essenziali<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Evidenzia la logica autonomistica insita nelle compartecipazioni, GALLO, *Principi*, cit., 602.

<sup>12</sup> Secondo GIARDA, *Le regole del federalismo fiscale nell'art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione*, in *Regioni*, 2001, 1425 ss., l'aspetto della territorialità delle compartecipazioni è uno degli elementi più innovativi della riforma. Il disposto costituzionale secondo l'a. è, però, troppo generico, poiché non chiarisce se la ripartizione del gettito debba riferirsi: al gettito prodotto nel territorio regionale dalle attività presenti nella Regione, al gettito legato al reddito dei cittadini residenti o, in generale, al gettito riscosso nella Regione stessa. Al fine di esplicitare la disposizione prospetta la possibilità di dare luogo ad una legislazione di attuazione. Sulle stesse posizioni, sostanzialmente, ANTONINI, *Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 3, 420 segg. Sul punto cfr. le osservazioni di FREGNI, *Riforma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2005, 683 ss. Critico nei confronti del criterio territoriale, che genera un titolo per regioni ed enti locali di trattenere alcune risorse prelevate dallo Stato, in contrasto con il principio dell'unità della Repubblica, PICA, *Le compartecipazioni nella riforma del titolo V della Costituzione*, in *Rass. Trib.*, 2003, 1242 ss.

<sup>13</sup> Art. 119, 3° comma, Cost. Il superamento del criterio del bisogno deriva, secondo GIARDA, *op. cit.*, 1437 ss., dalla volontà di incentivare politiche regionali di bilancio virtuose, accompagnate da una potestà impositiva più incisiva.

<sup>14</sup> Evidenzia il carattere della perequazione come fattore di riduzione delle disparità e non, invece, di totale compensazione, GIARDA, *ibidem*, 1437 ss.; le perplessità sulla tenuta dell'impianto solidaristico sono espresse da PITRUZZELLA, *Problemi e pericoli del "Federalismo fiscale" in Italia*, in *Regioni*, 2002, 977 ss. Favorevole ad un'impostazione delle relazioni finanziarie in chiave maggiormente competitiva è, invece, A. CATELANI, *Regionalismo e federalismo nella riforma della Costituzione*, in *Problemi del Federalismo*, Milano, Giuffrè, 2001, 238 segg.

<sup>15</sup> Come è noto, gli obiettivi programmatici di medio termine del DPEF 2003-2006 prevedono una notevole riduzione della spesa pubblica, dell'indebitamento netto e della pressione fiscale che potrà avere effetti sul

4. Le riflessioni che precedono sui tratti potenzialmente competitivi prefigurati dell'art. 119 Cost., costituiscono il tessuto normativo nel quale si viene ad inserire la sentenza 2/2006 in commento, anche se, in realtà, le aspirazioni alla competitività e all'efficienza ad ogni costo vanno stemperate e mitigate da una serie ulteriore di considerazioni. Non si prefigurano, in altre parole, scenari alla *Tiebout* che parte dall'assunto secondo cui la concorrenza è portatrice di benefici ed esplica i suoi effetti positivi anche nelle relazioni intergovernative<sup>16</sup>. In un simile contesto, il cittadino insoddisfatto delle scelte del governo territoriale tende a spostarsi altrove, in presenza di alcune condizioni favorevoli - quali scelte politiche più adeguate e una minore pressione fiscale accompagnata da una fornitura dei servizi efficiente - dando luogo a quello che l'A. stesso chiama il «voto con i piedi»<sup>17</sup>.

Lo scenario che si presenta allo studioso di diritto pubblico, infatti, deve tenere conto del contesto costituzionale complessivo all'interno del quale si svolgono le relazioni intergovernative finanziarie. Secondo quanto emerge dal dibattito giuspubblicistico, per un verso, e da quello degli economisti, per un altro, non ha senso pensare le relazioni intergovernative finanziarie in un vuoto istituzionale, poiché esse sono strettamente correlate al contesto della ripartizione dei poteri e al sistema dei valori fondamentali che caratterizzano la forma di Stato<sup>18</sup>. E' proprio dalle disposizioni costituzionali sulla forma di Stato che si evincono le indicazioni sulla natura del tributo e da cui emerge l'*a-neutralità* del fatto

---

sistema di finanza locale. Su questi dati, cfr. le valutazioni della FONDAZIONE CENSIS, *La responsabilità del federalismo fiscale*, 2002, 14 ss., in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

<sup>16</sup> TIEBOUT, *A pure theory of local expenditures*, ora in *Journal of Political Economy*, vol. 64, 1956, 27 ss. La teoria della finanza pubblica elaborata dall'A. si basa su alcuni postulati quali la piena mobilità dei consumatori, la piena conoscenza delle altre realtà locali che sono stati recentemente oggetto di critiche da parte della dottrina, per la loro scarsa rispondenza alla realtà. La visione espressa in essa è basata su tre elementi: forzare l'elettore ad esprimere le proprie preferenze; soddisfarlo, in un'ottica di mercato; tassarlo in relazione alle spese prodotte. *Ibidem*, 30 ss.

Il filone definito da Tiebout ha numerosi seguaci tra i fautori della teoria del decentramento come meccanismo di incentivazione. In proposito cfr. l'analisi di SALMON, *La decentralizzazione come meccanismo di incentivazione*, in BROSIO (a cura di), *Governo decentralizzato, e federalismo*, Il Mulino, Bologna, 137 ss. L'idea di fondo è che "la decentralizzazione migliora la democrazia attraverso un maggiore coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali, una maggiore partecipazione ai processi politici, una più facile percezione delle preferenze" (*ibidem*, 144). Sulla teoria in esame, cfr. anche le riflessioni di BROSIO - MAGGI - PIPERNO, *Governo e finanza locale. Un'introduzione alla teoria e alle istituzioni del federalismo fiscale*, Giappichelli, Torino, 1998, 11.

<sup>17</sup> "Given these revenue and expenditure patterns, the consumer-voter moves to that community whose local government best satisfies his set of preferences": TIEBOUT, *op. cit.*, 29.

<sup>18</sup> Secondo OATES, *Fiscal Federalism*, Harcourt Brace, Jovanovich Inc., N. Y., 1972, 18 ss., il miglior approccio allo studio della finanza pubblica si realizza non "in un vuoto istituzionale" ma in un contesto in cui si tiene conto del settore pubblico dove si concretizzano i programmi di spesa e di imposizione fiscale. L'A. infatti evidenzia che "Un'importante dimensione del settore pubblico è la "stratificazione" dei governi", vale a dire l'esistenza di una pluralità di enti di governo aventi responsabilità fiscali all'interno delle proprie giurisdizioni (...)", *ibidem*.

impositivo e delle relazioni intergovernative finanziarie, le quali sono soggette ad un costante bilanciamento tra il versante dell'autonomia e quello della redistribuzione<sup>19</sup>.

Le impostazioni potenzialmente competitive che sottendono alla lettura della sentenza 2/2006, accompagnate dagli elementi dell'art. 119 Cost., finora esaminati, sono legate, pertanto, più ad una logica di razionalizzazione degli assetti finanziari tra centro periferia che elimini le sbavature e l'eccessivo interventismo statale - che sfocia in logiche clientelari - piuttosto che ad un marcata concorrenzialità tra i livelli di governo.

In un simile contesto, la giurisprudenza costituzionale, nella sua costante ricerca di un modello di relazioni tra centro e periferia, ha tentato di puntualizzare un aspetto delle relazioni intergovernative finanziarie inerente l'autonomia tributaria regionale e locale, mostrandone la sua effettività. A ben guardare, però, la prospettiva impiegata dalla Corte non costituisce conseguenza immediata della revisione del titolo V Cost., e della modifica delle relazioni finanziarie in essa contenute, poiché, con la sentenza in epigrafe, la giurisprudenza traccia un solco in un filone già inaugurato in precedenza, in cui il dato che emerge riguarda la possibilità di aversi una diversità nel carico imposto ai contribuenti, collegato all'applicazione delle specifiche discipline tributarie a carattere locale, diversità che, come tale, non comporta violazione del principio di eguaglianza di trattamento dei contribuenti<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Questo aspetto emerge dalla lettura dell'art. 119 Cost., che impone la coerenza del sistema fiscale nella configurazione dei tributi regionali e locali per renderli "simili", senza creare eccessive discrepanze nel prelievo tributario sul territorio. Allo stesso modo, i limiti all'espansione della potestà impositiva territoriale, quali l'armonia con la Costituzione e il principio di coordinamento della finanza pubblica, servono a garantire tutti gli obiettivi contenuti nella disposizione. Accanto, cioè, all'esplicazione dell'autonomia finanziaria e politica dei livelli di governo, va tenuto presente quanto previsto nel 5° comma dell'art. 119, vale a dire la promozione dello sviluppo economico, la coesione, la solidarietà sociale e la rimozione degli squilibri economici e sociali, tutelati all'art. 3, 2° comma, Cost.

Sul carattere a-neutrale dell'imposizione fiscale già si era espresso FORSTHOFF, *La Repubblica federale tedesca come Stato di diritto e Stato sociale*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1956, 547 ss. Per questi aspetti cfr., altresì, FICHERA, *Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale*, ESI, Napoli, 1973, *passim*; AMATUCCI, *Autonomia finanziaria e tributaria*, cit., 2-3; GALLO, *Giustizia sociale e giustizia fiscale tra decentramento e globalizzazione*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2004, 1069 ss.; FANTOZZI, *Riserva di legge e nuovo riparto della potestà normativa in materia tributaria*, in *Atti del 50° Convegno di studi amm.vi*, Varenna, 2004, 17 (dattiloscritto).

<sup>20</sup> Cfr. sul punto C. cost., 64/1965 in *Giur. Cost.*, 1965, 3-4, 788 segg., con cui viene dichiarata non fondata la questione concernente l'art. 2, L. R. siciliana 2/1953 che aveva prorogato nel territorio dell'isola l'efficacia della L. statale 1/1952, istitutiva dell'addizionale «pro alluvionati del Polesine». Su questi riferimenti cfr. altresì le riflessioni di BATISTONI FERRARA, *op. cit.*, 43.